



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 71/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 12 luglio 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2021;

VISTE le deliberazioni n. 3/2022/SRCPIE/INPR del 15 gennaio 2022 e n. 23/2023/SRCPIE/INPR del 20 febbraio 2023, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2022 e 2023;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Cavaglià (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note del 31 gennaio 2023 e del 3 aprile 2023 in merito ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, cui il medesimo ha dato riscontro, rispettivamente, con note del 13 marzo 2023 prot. n. 1689 e del 28 aprile 2023 prot. n. 2798;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 35 del 27 giugno 2023, con la quale il Presidente ha ordinato la convocazione dell'Amministrazione comunale all'odierna adunanza pubblica;

PRESO ATTO che l'Ente non ha depositato memorie e deduzioni entro il termine del 7 luglio 2023, fissato con la citata ordinanza presidenziale;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

UDITI, per il Comune, il Sindaco, Mosé BRIZI, il Segretario comunale, Corrado CELLOCCO, la Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Renata GHIGO, e Daniela Lucia VALLAURI, Revisore dei conti;

PREMESSO

L'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche

sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, legge n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto - legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel

che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

Con deliberazioni n. 49 del 7 maggio 2019 e n. 42 del 10 marzo 2022, a seguito della disamina dei rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 questa Sezione ha rilevato una serie di criticità finanziarie in capo al comune di Cavaglià.

In particolare, con la deliberazione n. 42/2022 da ultimo citata, pur prendendo atto del percorso di risanamento intrapreso dall'Ente e dei miglioramenti conseguiti nella gestione dei flussi di cassa a tutto il 2019, è stata accertata l'errata determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria con mancata restituzione della medesima alla fine dell'esercizio, nonché ritardi nell'assolvimento dei debiti commerciali.

La disamina delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da un lato ha evidenziato il miglioramento della gestione dei flussi di cassa, dall'altro ha confermato la persistenza di alcune problematiche oggetto di rilievo che non risultano ancora del tutto risolte.

Al fine di poter disporre di un quadro finanziario il più aggiornato possibile, nel corso dell'istruttoria sono stati chiesti all'Ente anche i risultati della gestione 2022 sulla base dei valori di preconsuntivo, non essendo in allora scaduti i termini per l'approvazione del rendiconto 2022.

L'istruttoria ha delineato le seguenti criticità, formalmente segnalate all'Ente con note istruttorie del 31 gennaio 2023 e del 3 aprile 2023, alle quali esso ha dato riscontro rispettivamente con note n. 1689 del 13 marzo 2023 e n. 2798 del 28 aprile 2023:

1. Situazione di cassa, utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e riscossione delle entrate proprie - anni 2020 e 2021;

2. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione - anno 2021;
3. Risultato di amministrazione - anno 2021:
 - 3.1 Altri accantonamenti;
 - 3.2 Accantonamento al FCDE;
4. Salario accessorio ed accordo decentrato integrativo - anno 2021;
5. Indicatore di tempestività dei pagamenti.

Dall'esame delle deduzioni rassegnate dall'Ente ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento per l'esame collegiale.

Concordando con la richiesta di deferimento, il Presidente ha convocato l'odierna adunanza pubblica.

*** **

1. Situazione di cassa, utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e riscossione delle entrate proprie - anni 2020 e 2021

Come già accertato con le deliberazioni di questa Sezione n. 49/2019 e n. 42/2022, nel periodo 2016-2019 il comune di Cavaglià ha fatto ampio e ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 TUEL.

L'esame dei dati contabili dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, estratti dalla BDAP, evidenzia un miglioramento rispetto alle gestioni precedenti.

Infatti, nel corso del 2020 risultano accertamenti e riscossioni sul titolo 7 delle entrate di euro 1.772.327,51 e corrispondenti impegni e pagamenti sul titolo 5 della spesa, oltre alla restituzione del debito già in essere all'inizio dell'esercizio. Rispetto all'ampiezza di tale utilizzo, a seguito di specifica richiesta l'Ente ha precisato che esso si è protratto per 229 giorni, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 513.127,29 e con maturazione di interessi passivi per euro 8.976,34.

Invece, come già preannunciato dall'Ente in sede di istruttoria propedeutica alla deliberazione n. 42/2022, nel corso dell'anno 2021 non si è reso necessario ricorrere a tale strumento di finanziamento; inoltre, l'Ente ha confermato che anche durante l'esercizio 2022 non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per di più, vi è stato un ragguardevole incremento del fondo cassa, il quale, al 31 dicembre 2021, è pari ad euro 796.122,55, mentre a fine esercizio 2019 risultava uno scoperto per anticipazione di cassa ancora da restituire di euro 11.957,34.

Ulteriore incremento si è registrato a fine esercizio 2022, che chiude con un fondo cassa di euro 1.000.863,41.

Secondo quanto a suo tempo riferito dall'Ente, il miglioramento nell'anno 2021 sarebbe da ricondurre all'incremento delle aliquote tributarie - addizionale comunale IRPEF e IMU - e ad una diversa ripartizione temporale delle scadenze della TARI.

Tuttavia, da un confronto dei flussi di cassa del triennio 2019-2021 risulta che esso sia dovuto, invece, a maggiori riscossioni di trasferimenti correnti e, soprattutto, di entrate in c/capitale, come esposto nella seguente tabella:

Incassi/pagamenti estratti da SIOPE	2021	2020	2019
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.998.344,28	2.050.379,59	2.261.913,05
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	160.506,12	344.574,62	127.926,29
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	249.496,63	269.523,21	312.641,27
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	736.464,04	403.754,96	210.431,25
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti	0,00	24.000,00	0,00
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.772.327,51	1.996.341,55
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	411.804,05	385.745,22	368.872,27
	3.556.615,12	5.250.305,11	5.278.125,68
1.00.00.00.000 Spese correnti	2.502.824,61	2.408.836,72	2.319.403,22
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	326.411,63	137.397,76	194.711,65
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	100.379,78	14.808,48	168.000,00
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.784.284,85	2.203.349,74
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	384.184,92	351.711,93	392.661,07
	3.313.800,94	4.697.039,74	5.278.125,68

Nel corso dell'esercizio 2021 le maggiori riscossioni hanno permesso di far fronte a maggiori pagamenti - sia di parte corrente, sia in c/capitale - senza dover ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Di contro, si rileva che le riscossioni delle entrate proprie (titolo 1 e 3) registrano, in termini assoluti, una riduzione non solo rispetto al 2019, ma anche rispetto al 2020 (come noto, anno caratterizzato dalla grave crisi pandemica).

Al riguardo, l'Ente è stato invitato, da un lato, a meglio precisare l'origine delle maggiori entrate da trasferimenti (sia correnti, sia in c/capitale); dall'altro, a fornire

ragguagli in merito all'andamento delle riscossioni delle entrate proprie, anche a seguito degli interventi operati sulla leva tributaria.

Quanto al primo aspetto, dal dettaglio trasmesso con la nota del 28 aprile 2023 risulta che i maggiori trasferimenti correnti attengono per lo più ai fondi statali riconosciuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da *Covid-19* e contributi regionali per specifiche iniziative; invece, le entrate di parte capitale attengono principalmente a proventi per concessioni edilizie e per monetizzazione area da A2A Ambiente – che risultano interamente riscossi – nonché da trasferimenti statali e regionali destinati a specifici interventi ed acquisti di parte capitale.

Nel biennio considerato la cassa vincolata è pari a zero; in adunanza pubblica l'Ente ha precisato che tale assenza deriva del fatto che esso anticipa le somme che gli vengono successivamente trasferite, a titolo di contributo di investimento.

Per quanto concerne le entrate correnti, l'Ente ha precisato che a decorrere dall'esercizio 2022 si registrano maggiori introiti extratributari relativi principalmente al rimborso di quote mutui dall'ente gestore dell'acquedotto su disposizione dell'ATO e dalla corretta allocazione dei proventi derivanti da estrazione dalle cave.

Invece, relativamente alle attività dirette al recupero dei tributi, con particolare riferimento all'IMU ed alla TARI, l'Ente ha riferito che *«non è stata effettuata attività di accertamento IMU e TARI, attività sospesa da due diversi decreti (emessi in periodo Covid) che hanno previsto la sospensione dell'attività accertativa e la sospensione della riscossione coattiva. L'attività di sospensione si è conclusa dal 1 settembre 2021 ed è ripresa l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni di procedere con il recupero delle somme non versate spontaneamente dal contribuente. Nel corso dell'esercizio 2023 ricomincerà l'attività di accertamento dei proventi Imu e Tari»*.

In merito a quest'ultimo aspetto si espongono le seguenti considerazioni.

Come chiarito dalla risoluzione del MEF 15 giugno 2020 n. 6, l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Tale norma non ha sospeso l'attività degli enti impositori, ma ha previsto esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.

Inoltre, l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse

dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

Il successivo comma 2, poi, ha stabilito che la sospensione in discorso si applicasse anche alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019.

A ciò va aggiunto che, in virtù dell'applicazione dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, richiamato nel comma 1 dell'art. 68 citato, nel periodo di sospensione in discorso l'agente della riscossione non avrebbe proceduto alla notifica delle cartelle di pagamento, come disposto dal suddetto art. 12, comma 3.

Tuttavia, la medesima risoluzione ha precisato che gli enti locali ed i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997, erano legittimati, a norma dell'art. 67 D.L. n. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, terminato il 31 agosto 2020.

Tenuto conto della normativa richiamata, non appare condivisibile quanto affermato dall'Ente, secondo il quale, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione della riscossione, l'attività di accertamento dei proventi IMU e TARI verrà ripresa solo nel corso del corrente esercizio; né può esserlo quanto dichiarato in adunanza dal Sindaco e dal Responsabile finanziario, circa il fatto che la sospensione si è resa necessaria per non gravare ulteriormente la cittadinanza già pesantemente colpita dalle conseguenze, anche economiche, derivanti dalla pandemia da *covid-19*, dal momento che la scelta di sospendere l'attività di accertamento, e non la sola riscossione coattiva, non è prevista dalle norme citate ed ha comportato una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti virtuosi, che hanno condiviso le medesime difficoltà.

Inoltre si evidenziano ritardi nelle iniziative intraprese per il recupero dei tributi, ritardi che non permettono il definitivo ripristino dei corretti flussi di cassa: infatti, il miglioramento della consistenza del fondo cassa negli esercizi considerati – e, quindi, la possibilità di non dover ricorrere all'anticipazione di tesoreria – si è realizzato solo grazie alla riscossione di trasferimenti statali e regionali, in parte a carattere eccezionale, in quanto connessi all'emergenza epidemiologica da *Covid-19*, ed in parte destinati a specifiche iniziative e/o interventi, nonché di entrate di parte capitale aventi anch'esse carattere non ripetitivo per loro natura.

Sul punto, in primo luogo occorre evidenziare che la tempestività delle azioni esattive è un fattore cruciale per migliorare l'entità del recupero effettivo e, tra l'altro, riduce la probabilità che intervengano eventi avversi in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore (cfr. Sez. Piemonte, n. 103/2022).

Inoltre, appare necessario *“porre in essere ogni opportuna iniziativa per il recupero coattivo dei crediti, anche al fine di evitarne la prescrizione, fattispecie che può comportare, altresì, profili di responsabilità erariale”* (Sez. Piemonte, n. 73/2022); d'altra parte, la giurisprudenza contabile afferma la responsabilità amministrativa in presenza di *“una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI”* (Sez. giur. Umbria, 9 settembre 2022, n. 62).

Infine, come questa Sezione ha già avuto modo di osservare, *“[c]on specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione”* (Sez. Piemonte, n. 3/2021).

Aver dovuto agire sulla leva tributaria elevando le aliquote dei tributi quasi al massimo consentito dalla legge (addizionale comunale all'IRPEF aliquota unica dello 0,75%, IMU aliquota del 10,60 per mille), al fine di superare criticità di gestione del bilancio, rende ancora più imprescindibile attuare misure incisive e tempestive per la riscossione dei tributi; in caso contrario, non solo la politica di bilancio adottata risulterebbe inefficace, ma addirittura si determinerebbero condizioni di ingiustizia sociale, rispetto ai contribuenti virtuosi.

Ciò posto, nel prendere atto che il miglioramento dei flussi di cassa nel corso degli esercizi 2020 e 2021 è avvenuto solo grazie alla riscossione di entrate di carattere eccezionale e non ripetitivo, il Collegio accerta ritardi nelle iniziative intraprese dall'Ente per il recupero, anche coattivo, delle entrate proprie e lo esorta ad assumere ogni misura utile per potenziare la capacità di riscossione e, quindi, il ripristino strutturale dei corretti flussi di cassa.

2. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione - anno 2021

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2021 risulta l'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 111.717,45, di cui euro 36.817,45 per il finanziamento delle spese correnti ed euro 74.900,00 per quelle di investimento.

Rispetto a tale utilizzo, le corrispondenti tabelle 2, 3, 4 e 5 della Sezione II del questionario al consuntivo 2021 non risultano compilate correttamente; analogamente, la tabella riportata nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto indica un utilizzo di soli euro 108.237,89 (cfr. pag. 27).

Confermando i valori risultanti dal rendiconto, sia come importi sia come destinazione, l'Ente ha precisato che l'avanzo applicato al bilancio si riferisce alla quota

vincolata al 31 dicembre 2020 a fronte dei maggiori trasferimenti statali *Covid-19*, fornendo analitico elenco delle spese correnti e di investimento finanziate.

In proposito, nel prendere atto di quanto riscontrato, si rileva che alcuni acquisti non sembrano contabilizzati nel corretto titolo di bilancio ove le spese devono essere indicate, secondo la loro destinazione: a titolo esemplificativo, l'acquisto di *computer* portatili, così come quello di attrezzature per la sanificazione e di stampante, non andrebbero considerate come spese correnti; al contrario, gli interventi di sanificazione non possono originare spese di investimento.

Si evidenzia che identico rilievo è già stato effettuato con la richiamata deliberazione n. 42/2022 e si raccomanda all'Ente la massima attenzione nella registrazione delle operazioni contabili, che devono avvenire nel rigoroso rispetto dei vigenti postulati e principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, poiché i rilevati e reiterati errori possono generare squilibri nella gestione.

3. Risultato di amministrazione - anno 2021

3.1 Altri accantonamenti

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 425.541,81, di cui euro 36.213,56 parte accantonata; a sua volta, quest'ultima si riferisce per euro 32.759,24 al FCDE e per euro 3.454,32 ad altri accantonamenti.

In particolare, dall'esame del questionario al consuntivo 2021 (Sezione II – sottosezione 7) inerente agli obblighi di costituire specifici accantonamenti al risultato di amministrazione al ricorrere di determinate fattispecie previste dalla legge e/o dai principi contabili, si rilevavano le seguenti risposte:

- domanda 7.3 relativa all'accantonamento al fondo perdite partecipate ex art. 1, comma 551, L. n. 147/2013 ed art. 21 D.Lgs. n. 175/2016: risposta negativa con la precisazione che *«le eventuali perdite delle società partecipate saranno coperte dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero»*;
- domanda 7.4 relativa al fondo per l'indennità di fine mandato: risposta negativa con la precisazione che *«l'importo accantonato pari ad una mensilità è stato inserito nel fondo pluriennale vincolato»*, mentre dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto l'importo corrisponde a quanto accantonato (euro 3.454,32 – cfr. pag. 30);
- domanda 7.5 relativa all'accantonamento per i rinnovi contrattuali: risposta negativa.

Le perplessità derivanti dalle suindicate risposte non vengono chiarite dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, ove non è specificato se ricorrano o meno le condizioni per i dovuti accantonamenti. Al contrario, la stessa contiene rimandi all'utilizzo dell'"*avanzo libero*" per finanziare rischi e/o spese future, al verificarsi dell'evento (cfr. pagg. 24-25).

In argomento, è appena il caso di rammentare che le passività potenziali per rischi e spese future devono trovare copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui se ne ha notizia e che le medesime risorse devono essere accantonate nel risultato di amministrazione dello stesso esercizio, in ossequio al principio generale della prudenza. In questo senso, quindi, non appare corretta, ad esempio, la previsione che «*le eventuali perdite delle società partecipate potranno essere coperte dall'avanzo libero*» (al di là del disposto dell'art. 14 TUSP, in materia di divieto di soccorso finanziario).

Pertanto, l'Ente è stato invitato a confermare di avere vagliato, in sede di predisposizione del rendiconto 2021, tutti i rischi derivanti dalle passività potenziali e/o future e, in particolare, a precisare se ricorressero i presupposti per l'accantonamento al fondo perdite società partecipate in ottemperanza della richiamata normativa, chiarendo se avesse o meno provveduto all'accantonamento per l'indennità di fine mandato, oltre a specificare le ragioni del mancato accantonamento per i rinnovi contrattuali.

In riscontro, confermando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, è stato precisato che non ricorrevano le condizioni per provvedere all'accantonamento del fondo perdite società partecipate (anche se nella propria nota l'Ente fa riferimento al "*patrimonio attivo*" e non al risultato di esercizio).

Invece, per quanto attiene all'indennità di fine mandato, l'Ente ha riportato che «*[i]l fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco non è stato inserito a bilancio nella missione 20 ma erroneamente mantenuto nel capitolo "indennità di carica al Sindaco". Nel bilancio pluriennale 2023-2025, in corso di approvazione, sono state inserite nell'apposita missione 20 sia il capitolo di accantonamento indennità di carica al Sindaco (anno 2023 Euro 2691,00 - anni 2024 e 2025 Euro 3036,00)*».

Dal tenore della risposta, anche se non completamente chiarificatrice, sembrerebbe che l'importo da accantonare sia rimasto impegnato, anziché confluire nell'apposito fondo: in questo caso si tratterebbe di un'errata contabilizzazione della spesa, non ancora certa, liquida ed esigibile, ma appunto futura, che quindi avrebbe dovuto essere cancellata, per confluire nell'apposito fondo. Tale errata contabilizzazione non ha comunque comportato alterazioni nella determinazione della parte disponibile.

Infine, è stato confermato il mancato accantonamento per i rinnovi contrattuali, pari ad euro 13.776,69, finanziati nel corso dell'esercizio 2022 con applicazione di avanzo

disponibile. Pur in presenza di una parte disponibile di euro 170.751,58 – quindi capiente rispetto all'importo degli arretrati che avrebbe dovuto essere accantonato - anche in questo caso si rileva un'errata contabilizzazione della spesa che, secondo il principio generale della competenza, deve trovare copertura nell'esercizio a cui la stessa si riferisce. Nello specifico, come prescritto dal principio contabile 5.2 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, «[n]elle more della firma del contratto [collettivo nazionale] si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione».

In merito si rinnova la raccomandazione al rigoroso rispetto dei vigenti postulati e principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nella registrazione delle operazioni contabili.

3.2 Accantonamenti al FCDE

L'errata determinazione dell'accantonamento al FCDE è stato oggetto di rilievo con la richiamata deliberazione n. 42/2022, mediante la quale questa Sezione ha disposto che in sede di approvazione del rendiconto 2021 l'Ente provvedesse a calcolarlo in ossequio al vigente principio contabile 3.3 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Come anzidetto, l'accantonamento al FCDE al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 32.759,24, importo corrispondente a quello indicato nell'allegato c) al rendiconto.

Da quest'ultimo emerge che l'accantonamento è stato così determinato:

- euro 32.669,65, a fronte dei residui del titolo 1 – tipologia 101 pari ad euro 630.122,91 e, quindi, corrispondente a circa il 5% dei medesimi;
- euro 89,59, a fronte dei residui del titolo 3 pari ad euro 198.056,59.

Pur rilevando che rispetto all'esercizio precedente l'accantonamento si è incrementato di euro 19.099,53 e che nei residui del titolo 3 sono conservati per lo più crediti che per loro natura non sono da considerare ai fini del calcolo (concorso spese segreteria convenzionata, trasferimento dalla Regione Piemonte), l'accantonamento disposto appare sottostimato rispetto alle percentuali di riscossione in c/residui ed alla loro consistenza.

Invitato a fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, l'Ente ha rappresentato che l'accantonamento è stato disposto considerando esclusivamente i residui della TARI (compresi quelli relativi al recupero dell'evasione), i residui IMU limitatamente all'evasione tributaria e, per i residui del titolo 3, i proventi derivanti dall'utilizzo dei centri sportivi.

Richiesto di motivare l'esclusione dell'IMU ordinaria - che non è stata accertata per cassa, in contrasto con il disposto del principio contabile 3.7.5¹ - l'Ente ha riferito che «[d]all'analisi dimostrata nei cinque anni precedenti, l'Ente alla data di stesura dei conti del bilancio non presentava crediti importanti relativi all'IMU».

Il prospetto trasmesso relativo ai calcoli effettuati conferma che dei residui del titolo 1 è stata considerata solo la TARI, i cui residui, compresi quelli relativi al recupero dell'evasione, ammontano ad euro 310.877,82, con un accantonamento di appena euro 32.316,11, oltre ai residui per recupero evasione IMU, pari ad euro 16.598,32 con un accantonamento di soli euro 353,54. Poiché l'Ente non ha trasmesso il prospetto analitico con indicazione delle riscossioni del quinquennio rispetto ai residui iniziali, non è possibile verificare se l'accantonamento disposto sia stato calcolato in coerenza con le previsioni del principio contabile 3.3, ma gli importi accantonati appaiono sottostimati, considerate le difficoltà riscontrate nella riscossione dei residui: infatti, l'accantonamento sulla TARI - pari a circa il 10% dei residui conservati - presupporrebbe una capacità media di riscossione in c/residui pari a circa il 90%, percentuale di realizzazione che non trova riscontro nei rendiconti considerati.

Inoltre, i residui relativi all'IMU ordinaria ammontano ad euro 149.478,58 - di cui euro 56.695,17 formati in esercizi precedenti - importo non considerato ai fini dell'accantonamento al FCDE, senza che l'Ente abbia adeguatamente motivato tale esclusione.

In disparte il fatto che il richiamato principio contabile 3.3 non fissa alcun limite di residui al di sotto del quale non si deve disporre l'accantonamento, gli importi in questione non possono essere considerati contenuti, a dispetto di quanto sostenuto dall'Ente.

Minori criticità sembrano invece emergere per i residui del titolo 3, in quanto afferenti, per la quasi totalità, a crediti esclusi *ex lege*.

Peraltro, seppur in decremento nel quinquennio 2017-2021, il totale dei residui delle entrate proprie continua ad essere consistente, come emerge dalla tabella seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
titolo 1	735.597,57	912.327,94	769.302,68	643.215,10	636.769,17
titolo 3	295.174,08	254.227,96	209.903,43	191.693,76	198.056,59
Totale	1.030.771,65	1.166.555,90	979.206,11	834.908,86	834.825,76

Infine, si rileva che l'accantonamento al FCDE disposto in sede di rendiconto della gestione 2022 - che dai dati di preconsuntivo ammonta ad euro 72.958,50 - è stato

¹ Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

calcolato con le medesime esclusioni di entrate già descritte (sebbene vengano applicate percentuali di complemento più alte); peraltro, in adunanza pubblica l'Ente ha confermato di aver determinato il FCDE nell'esercizio 2022 adottando le medesime modalità di calcolo.

In conclusione, tenuto conto di quanto rappresentato, anche per l'anno 2021 il Collegio accerta l'errata determinazione del FCDE, da cui deriva la sua sottostima e, quindi, l'inattendibilità della parte disponibile del risultato di amministrazione; pertanto, l'Ente dovrà rideterminare il FCDE accantonato nel rendiconto 2022 nel rigoroso rispetto dei principi contabili, adottando i provvedimenti conseguenti in caso di emersione di disavanzo (in termini, Sez. Lombardia, n. 94/2022).

4. Salario accessorio ed accordo decentrato integrativo - anno 2021

Dall'esame del questionario al consuntivo 2021 risulta che la costituzione del fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione (cfr. risposta negativa alla domanda preliminare 11) e che entro il 31 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo, ma quest'ultimo non reca il parere dell'Organo di revisione (cfr. risposta negativa alla domanda preliminare 12.2).

Invitato a chiarire i mancati adempimenti, l'Ente ha precisato che *«con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 25 novembre 2021 è stata approvata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo ed autorizzata la parte trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto definitivo. Nella suddetta deliberazione veniva indicato l'adempimento di richiedere al Revisore Unico dei Conti il parere sulla sottoscrizione previo controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e relativi oneri. Considerato che gli importi stanziati a bilancio non hanno subito variazioni in quanto il personale dipendente del Comune di Cavaglià rimane numericamente inalterato, le previsioni della spesa da sostenere sono state analizzate in sede di stesura e confronto sui bilanci di previsione. Il Comune di Cavaglià erroneamente non ha richiesto espresso parere in merito alla contrattazione decentrata valutando l'analisi dei suddetti dati proprio nei relativi bilanci di previsione per i quali sono stati redatti i pareri di conformità»*.

Con successiva nota l'Ente ha trasmesso copia delle determinazioni del Responsabile del Servizio Personale n. 12/2021 e n. 48/2022 relative alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, rispettivamente per l'anno 2021 e 2022, nonché i relativi contratti sottoscritti il 15 dicembre 2021 ed il 23 dicembre 2022, aggiungendo che anche per l'esercizio 2022 non ha provveduto a richiedere il parere dell'Organo di revisione sull'accordo decentrato integrativo.

Al riguardo, occorre considerare che l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a) prevede: *«[a]lla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della*

contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate».

Inoltre, «[i]n merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore. In particolare, è stato precisato che "La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto [...] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione" (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)» (Sez. Liguria, n. 20/2021).

D'altra parte, è stato aggiunto che il citato punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile «eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione» (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, va ricordato il combinato disposto dell'art. 40, comma 3-sexies e dell'art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano:

Art 40, comma 3-sexies - «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1»;

Art. 40-bis, comma 1 - «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

Anche l'art. 8, comma 6, CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018 - all'epoca vigente - ribadisce che «[i]l controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto».

La riportata clausola contrattuale è stata riprodotta, altresì, nel CCNL comparto funzioni locali triennio 2019-2021, al suo art. 8, comma 7.

Come precisato dalla giurisprudenza, «viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori»; per di più, il mancato inoltro delle relazioni all'organo di revisione contabile determina un vulnus per l'intero procedimento in esame, «oltre a far trasparire l'evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell'ente e l'organo di revisione contabile del medesimo ente».

D'altra parte, «la preventiva certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ha l'obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale» (Sez. Puglia, n. 85/2020).

Per questa ragione, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (*ex pluribus*, Sez. Marche, n. 40/2020).

Inoltre, in assenza di certificazione che attesti il rispetto del regime vincolistico, a fortiori può trovare applicazione la sanzione comminata dall'art. 40, comma 3-*quinquies*, D.Lgs. n. 165/2001, secondo la quale, «nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di

recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali» (Sez. Puglia, n. 85/2020).

In adunanza il Responsabile finanziario ed il Revisore dei conti hanno confermato il rispetto dei vincoli di spesa sopra richiamati, seppur in mancanza della prescritta certificazione.

In disparte la mancanza della certificazione e del parere, il richiamato principio contabile 5.2 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede, poi, che «[l]e spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili».

Tale contabilizzazione presuppone, quindi, l'imputazione della spesa nell'esercizio successivo – o, comunque, in quello in cui le spettanze saranno liquidate - con utilizzo del FPV di spesa corrente; atteso che il rendiconto della gestione 2021 non prevede tale stanziamento, si deve dedurre che la contabilizzazione della spesa non sia avvenuta in conformità al richiamato principio contabile.

In considerazione di quanto esposto, il Collegio accerta la costituzione del fondo per il salario accessorio e la sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo senza l'acquisizione della necessaria certificazione e del previsto parere dell'Organo di revisione, in violazione della normativa vigente in materia e della giurisprudenza contabile richiamata.

Inoltre, accerta la violazione del principio contabile 5.2 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – nella parte riferita al trattamento accessorio e premiante.

5. Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per gli anni 2020 e 2021 è pari rispettivamente a 41 e 17 giorni; l'indicatore annuale del 2022 registra un ulteriore miglioramento, attestandosi a circa 8 giorni di ritardo.

In argomento, sia nella relazione allo schema di rendiconto 2021, sia nel questionario al consuntivo, l'Organo di revisione attesta che non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 1, comma 859 e segg., Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, pertanto, non si è reso necessario stanziare nel bilancio 2021-2023 il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC).

Invitato a trasmettere gli elementi che comprovassero il rispetto dei requisiti previsti dalla richiamata normativa afferente al FGDC - e, quindi, la correttezza del mancato stanziamento del fondo nel bilancio preventivo 2021-2023 - l'Ente ha trasmesso copia delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 21/2022 e n. 18/2023, afferenti rispettivamente alle annualità 2022 e 2023. Nessun chiarimento è stato fornito in merito all'annualità 2021, neppure a seguito di ulteriore richiesta istruttoria.

In merito, l'Ente ha precisato che «[a]lla data del 31.12.2022 l'Ente aveva in sospeso soltanto i pagamenti delle fatture relative all'ultima quindicina del mese di dicembre 2022 poiché la tesoreria comunale normalmente sospende i pagamenti per le chiusure di esercizio. Avendo ad oggi un fondo di cassa capiente (Euro 1.000.863,41) l'Ente provvede tempestivamente ai pagamenti lasciando al massimo decorrere trenta giorni dalla data ricezione fattura. L'Ente ha utilizzato i propri dati contabili relativi ai pagamenti per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti pertanto esiste una discordanza tra i dati della contabilità dell'ente e i dati della piattaforma PCC. Alla data odierna non ha debiti anteriori al 2022. L'ente provvederà al più presto alla bonifica dei dati presenti sulla PCC».

Come recentemente statuito da questa Sezione, «[l]’inosservanza dei termini stabiliti per il pagamento dei debiti commerciali rappresenta una criticità tanto più significativa se si considera che il loro rispetto è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) e, pertanto, rappresenta un obiettivo il cui raggiungimento è necessario al fine di garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso.

Tanto più che l’art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 stabilisce che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, Legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Inoltre, con la sentenza Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C-122/18) del 28 gennaio 2020 la Corte di Giustizia UE ha constatato la

violazione della direttiva 2011/7/UE da parte dell'Italia, per non aver assicurato che la Pubblica Amministrazione rispetti i termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni stabiliti all'art. 4, parr. 3 e 4; successivamente, considerato il persistente superamento dei suddetti termini massimi di pagamento, nel secondo semestre 2022 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione di "seconda fase" nei confronti dell'Italia, notificando una messa in mora ex art. 260 TFUE» (Sez. Piemonte, n. 62/2023).

Tenuto conto di quanto esposto, il Collegio accerta la non conformità dell'indicatore annuale di tempestività per gli anni 2020 e 2021 pari, rispettivamente, a 41 e 17 giorni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

- per l'esercizio 2021, ritardi nelle iniziative intraprese dall'Ente per il recupero, anche coattivo, delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie, come in parte motiva;
- per l'esercizio 2021 l'errata determinazione del FCDE accantonato, da cui deriva la sua sottostima e, quindi, l'inattendibilità della parte disponibile del risultato di amministrazione;
- per l'esercizio 2021, la mancata certificazione del fondo per il salario accessorio e la mancata acquisizione del parere sull'accordo decentrato integrativo da parte dall'Organo di revisione;
- per l'esercizio 2021, la violazione del principio contabile 5.2 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – nella parte riferita al trattamento accessorio e premiante;
- per gli esercizi 2020 e 2021 il mancato rispetto dei termini stabiliti *ex lege* per il pagamento dei debiti commerciali;

DISPONE

- che l'Ente provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, a rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, calcolando il FCDE nel rigoroso rispetto del principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, prevedendo gli ulteriori accantonamenti stabiliti dalla normativa vigente e, quindi, ricalcolando la parte disponibile con conseguente aggiornamento della BDAP, dandone notizia a questa Sezione di controllo entro i successivi dieci giorni, mediante trasmissione di copia della delibera consiliare assunta, corredata dal prospetto di calcolo del FCDE;

- che, in caso di eventuale emersione di disavanzo di amministrazione, l'Ente appronti contestuale delibera consiliare di ripiano ai sensi dell'art. 188 TUEL, trasmettendone copia a questa Sezione nel medesimo termine di dieci giorni;

RACCOMANDA

- il perseguimento di un'efficace riscossione delle entrate proprie per il ripristino strutturale degli ordinari flussi di cassa, nonché la corretta gestione della cassa vincolata;
- la corretta contabilizzazione delle operazioni contabili, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dai vigenti postulati e principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la stretta osservanza dei principi contabili, con riferimento alla determinazione degli accantonamenti;
- la riconduzione dei tempi dei pagamenti dei debiti commerciali entro i termini di legge;
- l'accantonamento del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, ove ricorrano i presupposti secondo la vigente normativa;

DISPONE

altresì,

- che la segreteria trasmetta la presente deliberazione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cavaglià;
- la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 12 luglio 2023.

Il Relatore
Dott. Massimo Bellin

Il Presidente
Dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il **17 luglio 2023**

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese